

# Tassazione delle attività finanziarie

# Principali problematiche

- Vedi quanto detto su:
  - Reddito consumo (è opportuno esentare le rendite finanziarie?)
  - Reddito prodotto e Reddito entrata
    - È opportuno esentare le plusvalenze?
    - È meglio tassare le plusvalenze alla maturazione o alla realizzazione?
- Integrazione dei mercati finanziari internazionali

# SISTEMA ATTUALE: Aliquote

Premessa: attività finanziarie non nell'esercizio di impresa

- BI Irpef
  - Dividendi e plusvalenze da partecipazione **qualificata** (49,72%) o in società residente in **paradiso fiscale** (interamente)
- Imposta sostitutiva: 27%
  - Interessi da obbligazioni private con scadenza inferiore a 18 mesi
  - Interessi su conti correnti e depositi
- Imposta sostitutiva: 12,5%
  - Interessi da obbligazioni private con scadenza NON inferiore a 18 mesi
  - Rendimento dei titoli del debito pubblico
  - Dividendi e plusvalenze NON qualificare (a patto che la società non risieda in un paradiso fiscale)
- Un regime particolare vale per il risparmio previdenziale

# SISTEMA ATTUALE: Quattro regimi di tassazione

- Risparmio individuale e risparmio amministrato
  - Plusvalenze tassate alla realizzazione
  - Compensazione solo fra redditi diversi
  - Nel risparmio individuale non è garantito l'anonimato sui redditi diversi
- Risparmio gestito (individuale e collettivo)
  - Plusvalenze tassate alla maturazione
  - Compensazione tra redditi di capitale e redditi diversi
  - È garantito l'anonimato

# Osservazioni

- Le aliquote sono identiche nei vari regimi
- Il risparmio gestito è l'unico che consente la compensazione fra redditi da capitale e altri redditi
- Il *timing* differisce (problemi di equità e neutralità)
  - Maturazione nel risparmio gestito
  - Realizzazione nel risparmio individuale e amministrato
  - “Equalizzatore” abrogato nel 2001

# IMPOSIZIONE IN UN CONTESTO INTERNAZIONALE (cenni)

## Problema:

- come tassare i redditi che i residenti conseguono all'estero?
- come tassare i redditi che i non residenti conseguono nel territorio nazionale?

## Due principi polari

- **Principio della residenza**
  - Il reddito viene tassato secondo le aliquote del paese di residenza del percettore
- **Principio della fonte**
  - Il reddito viene tassato secondo le aliquote del paese in cui il reddito è prodotto

- Problemi di applicazione del principio di residenza
  - Flussi informativi tra paesi (difficoltà di accertamento dei redditi esteri) **per ricostruire la posizione reddituale complessiva del contribuente.**
    - Necessità di uno scambio di informazioni
  - Incentivi a ritardare il rimpatrio dei redditi (soprattutto profitti da parte delle imprese multinazionali) **⇒ Tax deferral**

- Problemi di applicazione del principio della fonte
  - In presenza di elevata mobilità del capitale, si genera **concorrenza fiscale**
    - Presenza di strumenti finanziari molto sensibili alle variabili fiscali (innovazione finanziaria)
    - Al limite, esenzione dei redditi da attività finanziarie

### Possibili conseguenze della concorrenza fiscale:

- ⇒ Caduta del gettito proveniente dai redditi da capitale; necessità di aumentare il prelievo sui fattori meno mobili (lavoro).
- ⇒ Per sostenere i livelli di spesa pubblica storicamente raggiunti:
  - Aumento ulteriore dell'imposizione sui redditi da lavoro ⇒ perdita di competitività dell'industria nazionale; disoccupazione; inaccettabilità politica.
- ⇒ Riduzione delle spese (ridimensionamento del welfare state)

# Tassazione internazionale IN ITALIA (cenni)

- Principio di residenza
  - Redditi percepiti da non residenti esenti
    - se il paese di residenza del percettore partecipa a scambio di informazioni e non è paradiso fiscale.
  - Sui redditi percepiti all'estero da residenti
    - Si applica (con difficoltà) il principio di residenza.

# IN EUROPA (cenni)

- **Scambio di informazioni** (per rendere applicabile il principio di residenza).
  - *Direttiva Europea* prevede:
  - dal 2005 scambio di informazioni automatico (fine del segreto bancario).
  - AU, B, Lux rimandano l'adesione a quando aderiranno Svizzera, USA e altri paesi in cui vige il segreto bancario.
  - Fino al 2008, questi paesi applicheranno una ritenuta alla fonte del 15% sugli interessi dei non residenti; dal 2008 al 2011 del 20%; dopo il 2011 del 35%.
  - Inoltre dovranno trasferire il 75% delle entrate da non residenti ai paesi di origine degli investitori.

# Riferimenti bibliografici

- Bosi Guerra (2009) capitolo VI (studiare solo le parti relative a quanto visto a lezione)